SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1 a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 22 MARZO 1962

(87ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (1643) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

| Presiden1F | . Pag | g. 1176, 1179, | 1182, 1185, |
|---------------|------------|-------------------|--------------|
| | | 1187, 1188, | 1191, 1192 |
| BATTAGLIA | | 1179 | , 1180, 1182 |
| Bisori, Sot | tosegreta | rio di Stato | pei |
| | | 78, 1180, 1181, | |
| | | 1186, 1187, | 1188, 1191 |
| Busoni . | | | 1181, 1182 |
| Caruso 1179 | , 1180, 11 | 82, 1188, 1189 | , 1190, 1191 |
| GIANQUINTO | | . 1177, 1178, | 1179, 1181, |
| | 118 | 32, 1184, 1185, | 1189, 1191 |
| Lepore . | 1184, 11 | 85, 1187, 1188 | , 1189, 1190 |
| Minio . | 1177, 118 | 30, 1181, 1182, | 1183, 1184, |
| | 1185, 118 | 36, 1188, 1189, | 1191, 1192 |
| PAGNI | | | 1190 |
| Picardi, relo | itore . | . 1176, 1177, | 1178, 1179, |
| | | | 1186, 1190 |
| SPEZZANO | | | 1185, 1191 |
| TUPINI . | | 81, 1182, 1184 | |
| | , | | , , , |
| SALUTO AL MI | NISTRO | DELL'INTER | RNO: |
| PRESIDENTE | | | 11== |

Taviani, Ministio dell'interno . . . 1176

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Minio, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picardi, Tupini, Zampieri e Zanoni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Schiavone, Secchia e Zotta, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Moneti, Spezzano e Vallauri.

Intervengono il Ministro dell'interno Taviani ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bisori.

PICARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Saluto al Ministro dell'interno

PRESIDENTE. Sono lieto di esprimere il mio compiacimento e quello della Commissione tutta per la presenza del Ministro dell'interno, onorevole Taviani, il quale ha voluto così rendere ad essa

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

un simpatico omaggio, e di porgergli, quindi, i ringraziamenti più sentiti.

Nel contempo gli esterno il mio saluto cordiale, esprimendo altresì l'augurio che tra il Ministro e la Commissione continui la collaborazione più fattiva per il migliore e più proficuo svolgimento dei lavori parlamentari.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Sono venuto per rivolgere il mio saluto, segno di fervido omaggio, all'onorevole Presidente e alla Commissione. Insieme al saluto, desidero rivolgere anche un vivo ringraziamento. Mi ha detto il Sottosegretario Bisori che la Commissione ha lavorato e lavora con feconda operosità: non ne dubitavo; perchè ho già l'esperienza di altre Commissioni del Senato, particolarmente attive, il cui serio e infaticabile lavoro ha reso un notevole contributo all'attività legislativa del Parlamento.

Sono certo che, anche per l'avvenire, questa 1ª Commissione procederà con particolare intensità a un'attività viva e feconda. So che ci sono intenzioni di una grande operosità per quest'ultimo scorcio di legislatura. Sono sicuro che il contributo di questa Commissione costituirà una apprezzatissima collaborazione per il Parlamento e per il Governo e soprattutto un prezioso servizio al Paese.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (1643) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

PICARDI, relatore. Nel corso della precedente seduta ho ascoltato con grande interesse gli interventi dei colleghi in me-

rito all'articolo 8 del disegno di legge sottoposto al nostro esame, e sia quelli contrari c sia quelli favorevoli alla necessità di mantenere detto articolo nella sua attuale formulazione. I pareri espressi sono stati molto contrastanti e indubbiamente possono essere addotte a loro sostegno varie argomentazioni.

Uno dei punti fondamentali contenuti nel disegno di legge è proprio quello che riguarda la richiesta, quale titolo di studio. occorrente per l'ammissione in carriera. della laurea in giurisprudenza. Le ragioni di questa disposizione sono da ricercarsi (come gia ho avuto occasione di esporre nella mia relazione) nel riconoscimento della funzione direttiva esplicata dal segretano comunale e soprattutto nella necessità, che oggi si ritiene indispensabile, dati gli accresciuti compiti dei Comuni, di fornire di una notevole preparazione giuridica e amministrativa i segretari comunali che devono prestare servizio nei Comuni e soprattutto in quelli piccoli.

La funzione del segretario comunale, diceva giustamente il senatore Lepore, e da potenziare perchè costui costituisce il fulcro dell'Amministrazione. A tale affermazione il senatore Minio si è ribellato, ma non ha considerato che il segretario comunale è il capo degli uffici del Comune e come tale deve essere il depositario della legalita degli atti del Comune medesimo. Il sindaco, anche se fornito di esperienza giuridica, non può intervenire in questo settore. La funzione del segretario comunale riveste, quindi, una grande importanza.

È stato detto che molti segretari comunali non sono all'altezza del loro compito ed a volte avviene che il sindaco, esperto della materia, si sostituisca al segretario; ma io affermo che costui viene meno al suo compito di sindaco quando opera questa sostituzione. È in questo senso che il segretario comunale deve essere considerato il fulcro di questa particolare attività amministrativa. Pertanto, dobbiamo servirci dell'opera di esperti che abbiano la possibilità e la capacità di essere attivi funzionari al punto da poter garantire la vita amministrativa del Comune.

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

Le innovazioni che con il presente disegno di legge si vogliono apportare consistono nella richiesta del requisito della laurea per l'ammissione al concorso e nella concessione di una progressione di carriera con relativo, adeguato trattamento economico. Si crea in questo settore un parallelismo con l'Amministrazione dello Stato perchè questo personale e equiparato a quello statale

Con la prospettiva di una progressione di carriera i laureati in legge svolgeranno la loro valida opera anche nei piccoli Comuni.

Non sono d'accordo con il senatore Minio quando afferma che nel piccolo Comune va come segretario comunale l'avvocato (l'avvocato svolgerà se mai la professione forense), perchè si tratta, nella specie, solo di un dottore in legge all'inizio della carriera.

Lo stesso laureato in legge, però, con adeguate, legittime aspettative di carriera, andrà più volentieri a svolgere l'attività di funzionario in un Comune e si renderà più solerte per la speranza di quella progressione di cui ho già detto. In questo modo noi non facciamo che assicurare ai Comuni una nuova vita.

Ogni innovazione comporta certamente dei disagi ed è solo con l'esperienza che potremo stabilire la opportunità e la efficacia della innovazione apportata con l'approvazione del presente disegno di legge.

G I A N Q U I N T O. Noi mon opponiamo delle eccezioni perchè abbiamo paura delle innovazioni; non potete affermare questo!

PICARDI, relatore. Affermo solo che possono songere delle perplessità in questa materia, ma che tuttavia è opportuno provare!

Esistono delle ragioni di fondo che consigliano di adottare questo nuovo sistema. Se è vero infatti che con tale sistema da un lato i diplomati di scuola media superiore si vedrebbero preclusa la carriera di segretari comunali, non è men vero che una

gran massa di laureati non ha attualmente una sistemazione.

Tutte le preoccupazioni, pertanto, anche di aggravio della situazione finanziaria dei Comuni, non possono giustificare l'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Minio. Egli stesso ha affermato che nel suo Comune, che definisce piccolo, attualmente il segretario comunale possiede un'automobile. Ebbene, andrà in macchina anche il laureato; non vedo, quindi, come questi ed altri motivi possano portare ad una conclusione negativa per quanto riguarda la richiesta della laurea in giurisprudenza.

Il senatore Minio ha detto che dobbiamo preoccuparci della categoria; siamo d'accordo: è infatti proprio la categoria che ha chiesto l'approvazione del disegno di legge in discussione.

MINIO. Non tutta!

P I C A R D I , *relatore*. Non tutta, è vero, ma, solo alcune voci isolate sono in disaccordo. Le organizzazioni sindacali sono favorevoli al disegno di legge così come formulato.

Ritengo che sia opportuno vagliare al lume della nostra critica quelle che sono le istanze dela categoria, che collimano con l'interesse generale che si vuole tutelare. A questo proposito vale richiamare quanto è stato detto nel corso della passata seduta dal senatore Tupini: sarebbe ingiusto operare una discriminazione fra i Comuni, quasi esistesse un declassamento del segretario del Comune più piccolo.

Il segretario del piccolo Comune acquisisce, a mio avviso, una maggiore preparazione professionale, perchè diventa veramente l'arbitro della vita amministrativa del Comune, rendendosi padrone di tutti i settori dell'amministrazione. E proprio questa maggiore esperienza che gli consentirà di adire con maggiore facilità, attraverso il concorso, ai posti più importanti, di maggiore responsabilità.

Per le ragioni esposte e per la impostazione data al disegno di legge nel corso

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

della precedente seduta dai senatori Tupini e Battaglia, ritengo sia opportuno approvare l'articolo 8 nella sua attuale formulazione e respingere, pertanto, l'emendamento proposto dal senatore Minio.

In merito all'osservazione formulata dal senatore Busoni circa la possibilità di emendare le leggi, non posso che essere d'accordo; possiamo modificare quello che vogliamo, secondo il nostro migliore criterio. A questo proposito debbo far osservare che anche quanto espresso dal senatore Lepore ha un suo fondamento nella realtà, non perchè dobbiamo approvare ogni disegno di legge che ci pervenga dalla Camera dei deputati, ma perchè sono stati presentati degli emendamenti di sostanza (la maggior parte dal senatore Minio) che snaturano il presente disegno di legge, perchè dettati da principi diversi da quelli che attualmente lo ispirano.

Non dobbiamo camminare su binari obbligati, ma in certo senso dobbiamo continuare nell'orientamento che abbiamo già preso.

Sono dolente che il senatore Lami Starnuti sia assente anche oggi e che abbia dichiarato di votare contro il disegno di legge. Egli non ha ascoltato la discussione svolta in precedenza. Infatti fin dal principio abbiamo posto in particolare rilievo che la Camera dei deputati ha accantonato tutte le disposizioni che riguardano lo stato giuridico dei segretari comunali ed ha votato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si rinvia in sede più opportuna la trattazione di questo problema e si mantengono in vita le disposizioni in vigore, attenuate in alcuni punti a salvaguardia dell'autonomia dei Comuni.

GIANQUINTO. Il disegno di legge viola l'autonomia dei Comuni!

PICARDI, relatore. Questa è una questione di fondo che verrà esaminata nel momento in cui si discuterà lo stato giuridico dei segretari comunali.

Desidero ora far notare al senatore Minio che l'articolo 54 del testo della nuova

legge comunale e provinciale fu compilato quando le disposizioni sullo stato giuridico dei segretari erano contenute in questo disegno di legge. In seguito la Camera dei deputati ha operato lo stralcio di tali disposizioni, in modo che le norme attualmente vigenti per i segretari comunali sono tuttora operanti. Qualora dovessimo modificare i termini di questo problema, modificheremmo la sostanza del disegno di legge e dovremmo pertanto esaminare in toto il problema e quindi anche lo stato giuridico di questo personale. Così facendo, torneremmo indietro rispetto a quanto fatto dalla Camera dei deputati.

Questo è il problema che oggi si pone ed è per questa ragione che ritengo valido quanto espresso dal senatore Lepore in tal senso. Dobbiamo attenerci a questo schema se non vogliamo modificare e snaturare il presente disegno di legge. Se dovessimo prendere una decisione tale da mutare i principi ispiratori del provvedimento in esame, dovremmo allo stesso tempo esaminare il problema in tutta la sua estensione.

Per le considerazioni fatte ritengo che l'emendamento del senatore Minio debba essere respinto e che l'articolo 8 debba essere approvato nella formulazione pervenutaci dalla Camera dei deputati.

B I S O R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Poco posso aggiungere alle ragioni che consigliano l'approvazione dell'articolo 8 e che sono state già efficacemente esposte dal relatore e da altri senatori.

Anche in questa occasione mi permetto, in linea generale, di osservare che la Commissione è libera (com'è ovvio) nel decidere; ma non potrà, penso, non dedicare particolare attenzione ai motivi che indussero la I Commissione della Camera a trovarsi unanime nell'approvare il disegno di legge.

Le ragioni che m'inducono a raccomandare che anche l'articolo 8 sia approvato così come la Camera ce l'ha mandato riguardano da un lato i Segretari comunali e dall'altro i Comuni.

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

Comincio dalle ragioni che riguardano i Segretari, numerosa e benemerita categoria che chiese miglioramenti, invocando fra l'altro il carattere direttivo delle funzioni che i Segretari svolgono.

Il Ministero dell'interno ritenne, e ritiene, che effettivamente le funzioni dei Segretari comunali abbiano carattere direttivo.

La contrapposizione — che qui è stata accennata — fra segretario comunale e sindaco è fuor di luogo. Il Sindaco sta al vertice del Comune nel suo complesso; il Segretario sta al vertice della gerarchia impiegatizia del Comune: e questo anche nei piccoli Comuni che hanno pochi dipendenti

Nel vigente sistema legislativo, d'altra parte, è principio generale che alle carriere direttive di pubblici impieghi possono accedere solo i laureati.

Se si vuol dunque riconoscere, come i Segretari chiedono e come par giusto, che la loro carriera è direttiva, bisogna, per stare in armonia col nostro ordinamento del pubblico impiego, prescrivere che solo i laureati possano accedere alla carriera di segretario comunale. Se invece, in disarmonia con quell'ordinamento, concedessimo ai segretari, senza pretender la laurea, il trattamento delle carriere direttive statali, per le quali occorre la laurea, legittimeremmo gli statali di quelle carriere a pretendere un miglior trattamento, con conseguenze finanziarie gravi.

Ma poi, venendo alle ragioni che in favore dell'articolo 8 riguardano i Comuni: perchè ritenere eccessiva la prescrizione della laurea per coloro che vogliono diventare segretari comunali? Ogni attività diviene oggi sempre più complessa e difficile, richiedendo preparazione sempre più approfondita. Le funzioni e la fisionomia dei Comuni oggi, non sono più quelle dei Comuni arcaici, anche se un Comune è piccolo.

CARUSO. Ma anche oggi esistono carriere direttive per le quali non è richiesta la laurea; ad esempio, quella dei cancellieri.

BATTAGLIA. La carriera del cancelliere non è direttiva.

C A R U S O. Esiste una carriera direttiva oltre l'ex grado VII del gruppo B, per la quale la laurea non è affatto necessaria.

PICARDI, *relatore*. Quella di cui lei parla è carriera di concetto.

CARUSO. Io parlo di carriera direttiva, non di carriera di concetto.

T U P I N I . È errato; si tratta di carriera di concetto.

BATTAGLIA. Il cancelliere altro non è che il notaio della giustizia: egli scrive o non scrive, ad libitum del giudice, quanto viene detto.

CARUSO. Ma non facciamo certe affermazioni più che superate!

G I A N Q U I N T O . Basta vedere ciò che fa il cancelliere del Tribunale civile in campo fallimentare.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che si stia uscendo dal seminato. La discussione non verte sui cancellieri.

C A R U S O . Ho voluto ricordare che il gruppo *B* conta una serie di funzionari di carriera direttiva non laureati.

B I S O R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Riprendo il discorso al punto in cui sono stato interrotto.

Nei Comuni moderni, ormai, il Segretario è un tecnico che — fornito di solida e svariata preparazione giuridica ed amministrativa — deve saper fronteggiare tutto il diluvio di leggi generali, leggi speciali, decreti, circolari che continuamente cade sulle Amministrazioni comunali e che non si può certo pretendere venga fronteggiato direttamente dagli amministratori, ai quali nessuna preparazione tecnica è, nè può essere, chiesta. Le funzioni dei segretari, dunque, sono in ogni Comune delicatissime ed esigono cognizioni che solo la laurea può dare. Questo (insisto) non solo nei grandi Comuni, ma anche nei piccoli, in cui scar-

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

seggiano, o non esistono, funzionari subordinati aventi una preparazione tecnica tale che li metta in grado di alleggerire, se mai, le responsabilità del Segretario.

Credo, poi, che non si potrebbe scindere l'insieme dei segretari in due raggruppamenti, quello dei laureati e quello di non laureati, scindendo corrispondentemente l'insieme dei Comuni, quasi che in alcuni il segretario avesse funzioni direttive e in altri no. In tutti i Comuni le funzioni del segretario sono direttive; le nozioni cui prima ho accennato sono necessarie a tutti i segretari.

Aggiungo che conviene assicurare libero sviluppo di carriera a tutti i segretari, che sempre hanno desiderato di poter agevolmente muoversi nella carriera entrando con facilità in posti anche infimi e di poter salire senza intoppi magari ai posti più elevati.

Si tratta di un'aspirazione evidentemente giusta cui, per ovvie ragioni sociali, abbiamo il dovere di andare incontro.

Del resto la laurea si consegue oggi facilmente, tant'è vero che c'è quasi un'inflazione di laureati. Dovremmo anzi, dal punto di vista sociale, esser lieti di riservare collocamenti adeguati ai laureati, i quali son talora costretti — il senatore Tupini può testimoniarlo — persino ad entrare nei vigili urbani pur di trovare occupazione.

M I N I O . Questo ci fa porre la domanda: cosa faranno poi i diplomati?

BATTAGLIA. I diplomati hanno oggi maggiori possibilità d'impiego di quante non ne abbiano i laureati in giurisprudenza, i quali non vogliano o non possano esercitare la professione.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Nei Comuni esistono molti posti secondari per i quali occorre l'opera dei diplomati: non manca quindi il modo di dar lavoro ai diplomati. Ma non possiamo (oserei dire) violentare la realtà affermando — oggi che per ogni attività occorre una preparazione adeguata e specializzata — che non sono necessarie per i segretari co-

munali nozioni che solo i laureati posseggono.

Mi permetto quindi di esortare la Commissione ad approvare l'articolo 8 qual'è.

PICARDI, relatore. Desidero dare un chiarimento al collega Caruso, servendomi dello statuto degli impiegati civili dello Stato. Questo, nella parte seconda al titolo primo — « Carriere direttive » — articolo 153, stabilisce: « Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche: direttore generale; ispettore generale; direttore di divisione; direttore di sezione; consigliere di prima classe; consigliere di seconda classe; consigliere di terza classe», cui è equiparato chi entra nella carriera direttiva dei segretari comunali. Poi l'articolo 171, al titolo secondo, riguardante le qualifiche e le attribuzioni delle carriere di concetto, stabilisce a sua volta: « Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche: segretario capo; segretario principale; primo segretario; segretario; segretario aggiunto; vice segretario ». Ora è evidente che il se gretario capo, ad esempio, esplicherà funzioni direttive nella carriera di concetto, ma senza appartenere certo alla carriera direttiva. È questo il caso anche del cancelliere di tribunale, cui si accennava dianzi.

CARUSO. Il relatore, nel suo chiarimento, ha fatto una confusione che va rettificata, leggendo la parte riguardante non le amministrazioni periferiche, bensì quelle centrali.

Qualora volessimo approfondire la discussione potrei dimostrare che anche nelle carriere cui si accede senza la laurea si possono raggiungere funzioni direttive. Avevo menzionato i cancellieri appunto perchè questi, una volta raggiunto un determinato coefficiente, passano nella carriera direttiva.

Prego pertanto il collega Picardi di voler approfondire meglio la questione e di modificare la propria convinzione.

P I C A R D I , relatore. Io non posso modificare nulla, perchè la norma di legge è chiara.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

T U P I N I . La distinzione fra le tro carriere — direttiva, di concetto ed esecutiva — venne effettuata all'epoca in cui io ero Ministro per la riforma burocratica, e ricordo che allora si discusse a lungo, in proposito, per giungere alla conclusione opposta a quella cui è giunto il collega Caruso: i cancellieri, infatti, vennero inclusi nella carriera di concetto, pur potendo assumere anche funzioni direttive.

 \boldsymbol{M} I \boldsymbol{N} I \boldsymbol{O} . Ho anch'io qualcosa da osservare.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ma il Regolamento non esiste più?

M I N I O . Non intendevo andare contro il Regolamento; desideravo solo rispondere a qualche affermazione da lei fatta.

B U S O N I . Desidero chiedere alcuni chiarimenti. Al punto 5° dell'articolo 8 in esame, si richiede, per l'ammissione al concorso, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra laurea equipollente. Desidero conoscere quale altra laurea viene considerata equipollente a quella in giurisprudenza.

T U P I N I . La laurea in scienze economiche.

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Non posso farle ora una elencazione precisa. Se lo desidera posso risponderle per iscritto.

M I N I O . Avremo così dei competenti in scienze economiche o politiche che non sanno però come si applicano i tributi locali!

 $B\ U\ S\ O\ N\ I$. Desidero un altro chiarimento.

Nell'articolo 8 è stabilito che non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, Questa ultima disposizione si riferisce quindi agli impiegati infedeli, disonesti.

Se ci sono queste precise disposizioni che determinano la impossibilità di partecipare al concorso, cosa significa il terzo punto del citato articolo dove si stabilisce che per essere ammesso al concorso si deve essere in possesso del certificato di buona condotta? Come si determina la buona condotta?

B I S O R I , Sottosegretario di State per l'interno. Non tema il senatore Busoni che si vogliano contrabbandare discriminazioni incostituzionali! Può mancar di buona condotta, per esempio, un individuo che — pur non essendo mai stato condannato — sia notoriamente dedito al gioco, ai bagordi, ai vizi.

T U P I N I . Un impiegato pigro anche!

BUSONI. E chi stabilisce questo?

TUPINI. Il suo superiore.

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno. La norma, che qui discutiamo, sulla buona condotta trova riscontro nell'articolo 2 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato.

T U P I N I . Ritengo che in questa materia sia da rilevarsi piuttosto una certa condiscendenza, nel senso che il certificato di buona condotta viene spesso rilasciato anche quando non è pienamente meritato!

GIANQUINTO. Anche se uno non va a messa rilasciano il certificato di buona condotta?

TUPINI. Questo non c'entra!

PICARDI, relatore. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce che possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono...

B U S O N I . Io desideravo solo avere la dichiarazione del Governo che sarà stata certamente verbalizzata. Mi dichiaro, pertanto, soddisfatto.

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

BATTAGLIA. Per quanto riguarda quanto accennato dal senatore Gianquinto circa il recarsi o no a messa, preciso che anche i socialisti e i comunisti vi si recano, anche se di nascosto!

MINIO. Ci vanno anche apertamente

GIANQUINTO. Quindi, per buona condotta, si intende buona condotta civile?

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Condotta morale, indipendentemente dalla fede religiosa e dalle opinioni politiche.

M I N I O . L'osservazione fatta dal senatore Busoni non è di scarso rilievo perchè all'articolo 9 del presente disegno di legge è stabilito che l'esclusione dal concorso per l'ammissione in carriera può essere disposta solo per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento del Ministro dell'interno.

Si tratta di ammissione in carriera; pertanto i giudizi dovranno essere espressi non già su funzionari in servizio, ma su coloro che debbono ancora entrare a far parte dell'Amministrazione. È evidente che la mancanza del requisito della buona condotta dà facoltà al Ministro dell'interno di escludere il candidato dal concorso.

TUPINI. Esiste il Consiglio di Stato!

MINIO. Sì, c'è il Consiglio di Stato...

TUPINI. E allora buttiamo via tutto! Il cittadino è garantito dal Consiglio di Stato.

CARUSO. Non è materia che può essere sottoposta al Consiglio di Stato.

T U P I N I . Se la motivazione dell'esclusione non è valida si fa ricorso al Consiglio di Stato che offre ogni garanzia!

B I S O R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ripeto che la norma in discussione ricalca una norma dello Statuto degli impiegati statali.

B U S O N I . Esiste sempre il guaio di riferirsi a disposizioni di un secolo fa!

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Si tratta di una legge di pochi anni fa.

M I N I O . Desidero fare una precisazione in merito all'emendamento da me proposto e cioè che non è esatto affermare che la possibilità di accedere alla carriera di segretario comunale senza il diploma di laurea sia limitata, in quanto comprende circa l'80 per cento dei posti disponibili presso i Comuni italiani.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai votì l'emendamento presentato dal senatore Minio al punto 5°, dell'articolo 8, tendente a sostituire le parole: « possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente » con le altre: « possesso del diploma di scuola media superiore ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 9.

(Esclusione dal concorso).

L'esclusione dal concorso per l'ammissione in carriera puo essere disposta solo per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato del Ministro dell'interno.

(È approvato).

Art. 10.

(Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera).

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale è composta:

- 1) da un consigliere di Stato, che la presiede;
- 2) da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

87ª SEDUTA (22 marzo 1962)

- 3) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;
- 4) da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;
- 5) da un segretario comunale, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.

La Camera dei deputati ha rilevato al secondo punto di questo articolo un errore di carattere formale e ci informa che è necessario sostituire le parole: « Associazione nazionale comuni d'Italia » con le altre: « Associazione nazionale comuni italiani ».

A questo articolo è stato, inoltre, presentato dal senatore Minio un emendamento tendente a sostituire il punto secondo con il seguente: « 2) da un sindaco di città con ppolazione superiore ai 50.000 abitanti che abbia esercitato il suo mandato per almeno quattro anni, designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani ».

MINIO. Ritengo che potrebbe persino esser sufficiente che il sindaco sia di una città con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, dato che ho posto l'altra condizione e cioè che abbia esercitato il suo mandato per almeno quattro anni.

Lo scopo di questo mio emendamento non è quello di sovvertire la natura del disegno di legge, come ha affermato il senatore Picardi.

PICARDI, relatore. Non mi riferivo a questo emendamento.

MINIO. Se si prescinde dalla questione di fondo di ordine finanziario, relativa cioè alla copertura della spesa, gli emendamenti da me proposti non corrispondono affatto a quella soluzione che avremmo desiderato dare al problema dei segretari comunali. Per fare questo avremmo dovuto proporre un altro disegno di legge: a tale scopo sarebbe stato sufficiente riprendere il progetto elaborato dal Ministro dell'interno nel 1947.

Le modifiche da me presentate tendono soltanto ad attenuare la preminenza assoluta dello Stato e a far intendere che anche i Comuni debbono contare qualcosa.

Non è esatto affermare che gli emendamenti proposti sovvertono il disegno di legge, perchè, ripeto, avremmo dovuto fare ben altro.

Per quanto si riferisce poi all'emendamento proposto al punto 2º dell'articolo 10, faccio presente che della Commissione giudicatrice fanno parte un Consigliere di Stato, il capo del personale dei segretari comunali e provinciali o un vice prefetto o un prefetto ispettore, un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria e un professore universitario di materie giuridiche; mentre non fa parte di tale Commissione neppure un Sindaco. Poichè la competenza specifica che può apportare un professore universitario è già assicurata da tutte le altre persone che compongono detta Commissione, ritengo sia opportuno sostituire il professore universitario con un sindaco che abbia esercitato il mandato per almeno quattro anni e che, quindi, possa portare il contributo della sua conoscenza, della sua competenza ed esperienza, elevando così il prestigio ed il valore della Commissione giudicatrice.

Può anche darsi il caso che un bravo laureato non abbia la più lontana conoscenza, ad esempio, di come si applichino i tributi comunali; conoscenza che è frutto dell'esperienza, del lavoro continuo dei segretari comunali e degli amministratori. Questo mi induce ad esprimermi ancora una volta in dissenso con alcune affermazioni del senatore Bisori.

Comunque, accettiamo almeno qualche modifica che faccia sentire la presenza delle Amministrazioni comunali; ad esempio sostiuendo, al punto 2°, il professore universi-

87^a Seduta (22 marzo 1962)

tario con un sindaco di comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti — o ai ventimila, come ho detto — il quale sia sindaco da almeno quattro anni e quindi sia stato eletto almeno due volte. Questi porterà nella Commissione giudicatrice il suo senso pratico, la sua capacità di amministratore, e farà inoltre sentire la presenza del Comune; poichè non è detto che della Commissione stessa debba far parte un segretario comunale scelto dal Ministero fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria, e non un rappresentante del Comune.

- GIANQUINTO. Altrimenti, si tratterebbe di una vera e propria diminuzione!
- B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Ma il professore universitario è designato dall'A.N.C.I.
- M I N I O . Perchè l'A.N.C.I. non puo designare un sindaco?
- T U P I N I . Per rendervi conto di cosa può essere un sindaco, in Italia, avreste dovuto assistere all'Assemblea, tenutasi a Venezia, dei sindaci italiani...
- MINIO. Questa è la verità! Altro che la storiella del sindaco che leggeva il telegramma alla rovescia!
- L E P O R E . Pur dovendo constatare che la richiesta del collega Minio non mira a sovvertire il provvedimento se avesse voluto farlo avrebbe, tra l'altro, potuto ricorrere al progetto di legge del 1947, il quale parte da altri principi non vedo la necessità di ritardare l'approvazione del provvedimento stesso per apportarvi un emendamento ispirato da motivi, in fondo, inconsistenti. La rappresentanza dei Comuni è assicurata dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che nomina il professore universitario.
- GIANQUINTO. Ma perchè non un sindaco!

- LEPORE. Io non sono certo troppo favorevole ai professori; bisogna però riconoscere che un professore universitario è pure necessario, in questo esame.
- MINIO. È assurdo che l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia debba nominare un professore universitario.
- L E P O R E . Con l'esame in questione si deve giudicare la cultura, la preparazione teorica non quella pratica dei candidati; tanto è vero che, per quanto riguarda la preparazione pratica, i segretari comunali debbono sostenere esami a parte, dopo aver frequentato dei corsi presso il Ministero dell'interno i quali costano ben 50.000 lire mensili ed ai quali essi sono ammessi dopo aver conseguito la laurea ed il patentino.

Mi sembra quindi che non sia il caso, come ho già detto, di ritardare l'approvazione del disegno di legge per le ragioni da voi addotte. Altrimenti — l'ho detto ieri e lo ripeto oggi — ognuno dovrà addossarsi le proprie responsabilità.

M I N I O . È evidente che, avendo noi rinunciato ad opporre alla soluzione in esame una soluzione totalmente diversa, gli emendamenti da me proposti non potevano essere che di portata limitata e di significato ridotto. Ma ora il ragionamento del collega Lepore significa proprio volerci indurre a chiedere la rimessione del provvedimento in Aula, per ingaggiare una battaglia generale.

Noi abbiamo finora cercato di evitare una cosa del genere, e ci si fa un torto non riconoscendolo, come ci si fa un torto non volendo accogliere le limitate modifiche da noi proposte.

- L E P O R E . Come è stato più volte ripetuto, i sindaci sono ben rappresentati dall'A.N.C.I.
- MINIO. La categoria dei segretari comunali, però, non designa un professore universitario, bensì un segretario comunale.

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

L E P O R E . La presenza del professore universitario rappresenta una garanzia per il concorso.

 $G\:I\:A\:N\:Q\:U\:I\:N\:T\:O$. Nella Commissione è presente anche un Consigliere di Stato.

LEPORE. È un'altra cosa. Il compito di ogni componente è determinato specificamente; ogni membro della Commissione è nominato legittimamente, con funzioni proprie, appunto perchè sia ben pesato il valore della preparazione teorica e dottrinale del candidato.

M I N I O . Ben altro è il fondo della questione.

GIANQUINTO. La verità è che si vuole ribadire ancora una volta il concetto che i segretari comunali sono alle dipendenze del Ministero dell'interno.

L E P O R E . Sono loro stessi a volerlo, soprattutto.

PRESIDENTE. Non è da escludersi che vi siano sindaci professori universitari. Ora, l'articolo in esame riguarda la prima fase, quella cioè della composizione della Commissione giudicatrice; nulla vieta che, sul terreno pratico dell'applicazione, vengano nominati professori universitari che siano anche sindaci.

S P E Z Z A N O . Vedo, onorevoli colleghi, che, anzichè darci atto della buona volontà dimostrata con l'astenerci non solo dal presentare un provvedimento del tutto diverso da quello in esame, ma anche dal proporre emendamenti sovvertitori del provvedimento stesso, oggi di questo nostro atteggiamento ci si fa una colpa, accusandoci di aver proposto emendamenti di carattere secondario, o per i quali non vale la pena di ritardare l'approvazione del disegno di legge, nonchè di costringere l'altro ramo del Parlamento ad un nuovo esame dello stesso.

Io ritengo che in tutto questo vi sia un errore di impostazione logica. Noi non siamo affatto contrari al disegno di legge; voiremmo solo migliorario nei limiti del possibile e senza andare agli argomenti di fondo. Se avessimo voluto farlo, infatti, avremmo dovuto presentare un nuovo provvedimento; il che, come è stato giustamente osservato, non ci sarebbe neanche costato fatica, perchè avremmo potuto ricalcare i lineamenti di quello presentato nel 1947.

Detto questo, debbo osservare che si ripresenta oggi il problema di fondo sottopostoci ieri dal collega Lepore e su cui sono d'accordo, ma che non ha avuto soluzione. Possiamo discutere, esporre le nostre idee, con la speranza di convincere qualcuno, oppure ci troviamo di fronte ad un muro? Di fronte alla decisione già scontata, cioè, di un'approvazione del provvedimento nel suo testo attuale? Mi sembra che i colleghi dovrebbero parlare chiaramente, perchè se partiamo dal presupposto che è inutile discutere, perchè è stato già tutto deciso, non vedo il motivo di seguitare a perdere tempo. Questo anche e soprattutto nell'interesse dei lavori della Commissione.

Desidero ancora far notare quale sia la caratteristica principale del disegno di legge. Esso contempla in modo particolare la carriera di segretario comunale, lasciando da parte, forse non deliberatamente, ma certo in modo chiaro e manifesto, la controparte, costituita dai sindaci, i quali non sono considerati se non per quanto concerne il pagamento degli stipendi. Ora io chiedo ai colleghi se non sentano il dovere, nel momento in cui si preoccupano della categoria dei segretari comunali, di preoccuparsi anche di quella dei sindaci. Ma insomma, di quale colpa si sono macchiati questi ultimi, perchè noi dobbiamo mortificarli fino al punto di escluderli da ogni loro possibile attività in ogni senso? Nel caso in esame si tratta di comporre una commissione giudicatrice: ebbene, ci si ricorda, sì, dell'A.N.C.I., ma per limitarne la scelta con l'imporle la nomina di un professore universitario. Perchè questo? Chi, come me, ha partecipato al concorso in questione. sa quale utilità può rivestire la presenza di un sindaco. Per quale ragione, dunque, escluderlo? Non si può onestamente negarne la necessità, ma la ve-

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

rità è che non si vogliono apportare modifiche al provvedimento per non rimandarlo alla Camera. Ed allora, ripeto, ci si dica chiaramente che ogni discussione e superflua.

T U P I N I . Il collega Minio forse non sa quali difficoltà abbiamo dovuto superare per far inserire nella Commissione giudicatrice i rappresentanti dell'A.N.C.I., ed io ritengo che questo primo tentativo di presenza dell'Associazione nella Commissione stessa sia da lodare.

Il collega Spezzano ha posto una domanda sulla possibilità di discutere il provvedimento, avanzando l'ipotesi che si sia da parte nostra già deciso di approvarlo nel testo pervenutoci dalla Camera. Ora, a parte il fatto che in quella sede il disegno di legge venne approvato all'unanimità, io credo che si potrebbe andare incontro alla proposta del senatore Minio specificando che il professore universitario di cui al punto 2º deve essere scelto tra i sindaci. Infatti, di sindaci professori universitari ve ne sono molti; ad esempio, il sindaco di Bari.

Quanto all'approvare i disegni di legge nel testo pervenutoci dalla Camera, dobbiamo tener presente che si tratta anche di una questione di reciprocità. Quante volte la Camera ha approvato all'unanimità testi già approvati dal Senato!

M I N I O . La reciprocità si osserva solo quando vi fa comodo. Basta la questione delle aree fabbricabili a dimostrarlo.

TUPINI. Il provvedimento sulle aree fabbricabili è troppo importante per essere discusso in Commissione e deve essere portato in Aula. Vuol dire che per essere coerenti con noi stessi — e noi vogliamo esserlo sempre — lo approveremo nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Comunque non è questione da trattarsi oggi.

Desidero sapere se il Governo accetta la precisazione da me suggerita in merito alla scelta del professore universitario di materie giuridiche, di cui al punto 2°, tra i sindaci.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il senatore Tupini raccomanda che l'A.N.C.I., in quanto possibile, nell'esercitare la facoltà di scelta tra i professori universitari di materie giuridiche, designi professori che siano anche sindaci.

Potrebbe darsi che in un certo momento non si trovassero professori universitari di materie giuridiche i quali fossero anche sindaci; oppure che quelli i quali lo fossero non intendessero sacrificare le loro occupazioni di professori e di sindaci per intervenire ai lavori della Commissione giudicatrice.

Comunque io non ho materia per esprimermi su quanto il senatore Tupini ritiene che l'A.N.C.I. dovrebbe fare quando potesse nominare professori di materie giuridiche i quali fossero anche sindaci e gradissero la nomina.

TUPINI. Allora è inteso che l'A.N.C.I., nell'operare la sua scelta, dovrà seguire il criterio da noi testè indicato. Mi sembra che, in tal modo, anche il senatore Spezzano possa considerarsi sodddisfatto.

M I N I O . Io chiedo che venga messo ai voti l'emendamento da me proposto.

PICARDI, relatore. Il concorso di cui all'articolo in esame è un concorso di ammissione in carriera. Ora la tabella F indica. per tale concorso, le seguenti prove: istizioni di diritto pubblico; principi di ragioneria generale; legislazione speciale amministrativa; nozioni di diritto civile; nozioni di diritto penale; nozioni di scienza delle finanze, con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali; legge elettorale politica; leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti; nozioni sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato; legislazione sociale; nozioni di statistica, con particolare riguardo alla statistica delle popolazioni e alla demografia.

Sono tutte materie specifiche in cui si richiede la competenza tecnica del professore universitario, allo scopo di valutare i requisiti culturali del candidato. L'esclusione del sindaco non è stata dunque voluta per le ragioni cui avete alluso; tanto è vero che, con la precisazione del collega Tupini, ogni perplessità, ogni dubbio, sono risolti.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei aggiungere che, se il rappresentante dell'Associazione italiana Comuni d'Italia, invece di esse: e professore universitario di materie giuridiche, fosse un sindaco di altra professione, potrebbe trovarsi in condizioni di inferiorità tecnica qualora si trattasse di competere col Consigliere di Stato, o col vice prefetto, od anche con altri componenti della Commissione. Infatti, fosse anche il miglior sindaco di questo mondo, egli potrebbe non possedere il medesimo loro grado di cultura giuridica.

È bene, dunque, che l'A.N.C.I. abbia come rappresentante un professore universitario di materie giuridiche. Se poi questi sarà anche sindaco, tanto meglio.

M I N I O. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato è smentita — oltre che dalla competenza che i sindaci possono portare in questa materia — dal fatto che per quanto riguarda tutto il personale del Comune, ivi compresi i più alti e qualificati funzionari, come ingegneri capi del Comune e via dicendo, gli esami di concorso si svolgono dinanzi ad una Commissione giudicatrice di cui fa parte anche il sindaco.

L'affermazione che il sindaco potrebbe trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto agli altri commissari è quindi in assoluto contrasto con la realtà.

B I S O R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Debbo anzitutto dolermi del fatto che, contro il Regolamento, il rappresentante del Governo sia sempre costretto a ripetere più di una volta le sue dichiarazioni, mentre dovrebbe esser l'ultimo a parlare.

Quanto all'affermazione del senatore Minio, ricordo che i concorsi per singole amministrazioni sono una cosa ben diversa dal concorso, di cui stiamo ora occupandoci, per l'ammissione in carriera: in questo concorso si tratta di esaminare i candidati e di stabilire, per titoli ed esami, se sono idonei a svolgere per tutta l'Italia le funzioni di segretario comunale

L E P O R E. C'è ancora un'osservazione da fare: quella che il sindaco professore universitario chiamato a far parte della Commissione giudicatrice dovra trascurare per circa un anno le sue funzioni. Il concorso si svolgerà infatti a Roma e vi saranno numerosissime prove scritte da correggere.

B I S O R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Abbiamo fiducia nel discernimento dell'A.N.C.I. ...

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Minio, tendente a sostituire il punto 2) con il seguente:

« 2) da un Sindaco di città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che abbia esercitato il suo mandato per almeno 4 anni, designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, di cui ho già dato lettura.

(E approvato)

Art. 11.

(Prove di esame).

Gli esami di concorso consistono in tre prove scritte ed in una orale sulle materie indicate nel programma di cui alla tabella *F*.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 12.

(Disciplina degli esami).

Si applicano ai concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale le norme di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

M I N I O . Naturalmente si tratta delle norme riguardanti gli impiegati dello Stato.

CARUSO. I segretari comunali sono infatti impiegati dello Stato pagati dal Comune.

L E P O R E. Questa norma è stata richiesta proprio dagli interessati.

B I S O R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Le norme cui fa riferimento l'articolo mirano ad assicurare il buon funzionamento dei concorsi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

(Candidati dichiarati idonei).

Conseguono l'idoneità nei concorsi di cui dell'articolo 8 i candidati i quali abbiano riportato nella prova orale un punteggio non inferiore a sei decimi. Come appare evidente, le parole « di cui dell'articolo 8 » contengono un errore di stampa e vanno corrette: « di cui all'articolo 8 ».

Metto ai voti l'articolo 13, con la correzione da me proposta.

(È approvato).

Art. 14.

(Formazione e pubblicazione della graduatoria).

Espletate le prove di esame ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati.

Il Ministro dell'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati idonei in relazione al numero dei posti disponibili.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(E approvato).

Art. 15.

(Riserve di posti e preferenze).

Nei concorsi per il conferimento di posti di segretario comunale di qualifica iniziale le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservarsi per legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'articolo 20, i titoli che dànno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione in carriera non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

87^a Seduta (22 marzo 1962)

Nei concorsi per il conferimento di posti di grado iniziale sono preferiti, a parità di merito:

- 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio o per lavoro;
 - 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio o per lavoro;
 - 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
- 10) coloro che hanno conseguito il certificato di frequenza dei corsi di preparazione agli esami del concorso per l'ammissione in carriera:
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio o per lavoro;
- 14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
- 15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
- 16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio o per lavoro;
- 17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno, a qualunque titolo, presso amministrazioni comunali o provinciali;
- 19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato o delle regioni;
 - c) dall'età.
- M I N I O . A nome del mio Gruppo e pur senza la minima speranza che quanto sto per dire possa trovare accoglimento, desidero far rilevare, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, l'enormità di questa lista di preferenze. Esse ammontano a diciannove, senza contare il resto!
- L E P O R E. In realtà sono venti perchè i mutilati per servizio e quelli per lavoro formano due categorie distinte.
- M I N I O. Ora, io non voglio contestare le benemerenze di certe categorie, che del resto dovrebbero aver già ricevuto, dallo Stato, tutti i necessari riconoscimenti. Ma che si debba vedere, in un concorso di questo genere, in cui si tratta di scegliere dei funzionari direttivi, dare la preferenza ai figli, alle vedove e persino alle sorelle di mutilati, è il colmo! Ad un certo punto ci si potrebbe anche chiedere quale sia la serietà del Parlamento, che continua ad includere in provvedimenti operanti norme di tale natura, le quali snaturano in fondo la pontata ed il significato dei provvedimenti stessi, violando il diritto di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Altra assurdità è costituita dalla preferenza data, al punto 19), ai coniugati con riguardo al numero dei figli.

G I A N Q U I N T O. Questa è una vera e propria ingiustizia!

CARUSO. All'articolo in esame non sono stati proposti emendamenti. Mi chiedo però se non possiamo, tutti insieme, cercare di ridurre questo interminabile elenco di persone che non hanno niente a che vedere con la questione — e che, francamen-

87° SEDUTA (22 marzo 1962)

te, non hanno alcun diritto di godere di preferenze — in modo di lasciare intatto il principio fondamentale, cui deve ispirarsi il rapporto tra i cittadini, dell'eguaglianza dinanzi alia legge.

LEPORE. Il problema è molto grave. Proprio ieri, nel mio studio, mi sono trovato di fronte all'imbarazzante caso di un giovane il quale, pur essendo riuscito terzo o quarto agli esami, non ha ottenuto il posto, perche superato da chi godeva di titoli di preferenza. Ma il problema, dicevo, e di ordine generale, perche si sta veramente raggiungendo il colmo; ragione per cui si impone un provvedimento di carattere, appunto, generale, d'iniziativa dell'intera Commissione, con il quale si stabilisca che le categorie preferite nei concorsi non possano superare un certo limite.

Concordo quindi con il rilievo del collega Minio, ma ritengo che la questione esuli dall'argomento in esame.

PAGNI. Vorrei aggiungere alle dichiarazioni dei colleghi Minio e Lepore che abbiamo di recente richiesto e ottenuto il passaggio, dalla sede referente a quella deliberante, di un disegno di legge a carattere generale, il disegno di legge n. 1063, il quale stabilisce 25 ordini di preferenza per tutti i concorsi ad impieghi dello Stato. Nel provvedimento in questione, che è stato già approvato alla Camera, e che noi - ripeto - abbiamo chiesto venga assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante, si stabilisce qualcosa che contrasta con i punti 4), 7), 13) e 16) del disegno di legge in esame. In questi punti, infatti, i mutilati e gli invalidi per lavoro vengono assimilati ai mutilati ed invalidi per servizio, mentre nel disegno di legge n. 1063 e nelle norme di legge ancora vigenti si dà la preferenza agli invalidi e mutilati per servizio.

Ora bisogna vedere se, una volta approvata la graduatoria generale contenuta nel suddetto provvedimento, anche quella da noi oggi stabilita per i concorsi a posti di segretario comunale non debba essere mo-

dificata; e se sia possibile apportare tale modifica in un secondo tempo.

PICARDI, relatore. Evidentemente l'equiparazione agli impiegati dello Stato dei segretari comunali riguarda anche i concorsi. Il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, all'articolo 5 (riserva dei posti e preferenze), considera ai punti 4), 7), 13) e 16) solo gli invalidi per servizio ed i loro familiari. Sarà quindi bene dichiarare esplicitamente che, nell'articolo al nostro esame, i mutilati e gli invalidi, gli orfani dei caduti, i figli dei mutilati e degli invalidi e le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio debbano avere la precedenza nei confronti delle stesse categorie di preferiti per cause di lavoro.

LEPORE. Il problema, come ho già detto, è un altro. Bisogna presentare un disegno di legge firmato da tutti i senatori, di tutti i partiti, che riveda la situazione *in toto*, eliminando un assurdo che va a danno della vita dello Stato, perchè molte volte elementi di grandissimo valore non vengono assunti in seguito a concorso perchè superati dai titolari di tutti questi diritti precostituiti, giustamente od ingiustamente.

Io sono fin da ora a disposizione dei colleghi per firmare tale disegno di legge.

PICARDI, relatore. Si faccia allora quanto propone il collega Lepore

C A R U S O. C'è ancora da osservare che, al punto 19), si stabilisce che debbano essere preferiti anche coloro i quali hanno conseguito il certificato di frequenza dei corsi di preparazione agli esami del concorso. Ora, a mio avviso, il conseguimento di tale certificato dovrebbe costituire un motivo di demerito per chi non è riuscito a superare gli altri alle prove di esame.

PAGNI. Riferendomi a quanto è stato detto dianzi sugli invalidi e mutilati per servizio e per lavoro, chiedo venga inserita

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

a verbale la seguente dichiarazione: a parità di merito fra invalidi e mutilati per servizio e invalidi e mutilati per lavoro dovranno avere la preferenza, per quanto riguarda i punti 4), 7), 13) e 16), gli invalidi e mutilati per servizio.

S P E Z Z A N O . Io ho l'impressione che molti colleghi di parte avversa siano contrari alla norma in questione; e, comunque, ho la certezza che tutti siano perplessi. Ora, pur trovandoci di fronte a questa perplessita dobbiamo, come già in altre occasioni, chiudere gli occhi e stabilire un elenco di preferenze che fatalmente danneggeranno i migliori escludendoli dalla rosa dei vincitori. Nè mi pare giusta l'osservazione del collega Lepore sul carattere generale del problema e sull'opportunità di affrontarlo a parte. La questione va riveduta in questa occasione, per quanto riguarda il provvedimento in esame.

B I S O R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi sembra che il senatore Lepore abbia toccato il fondo della questione quando ha sostenuto che il legislatore può, prima o poi, afirontarla in linea generale. Oggi intanto esiste, nel nostro sistema giuridico, la norma generale dello statuto degli impiegati civili dello Stato emanato nel 1957, e non conviene creare asimmetrie nel sistema. Nulla vieterà, in avvenire, di modificare la situazione con un nuovo organico provvedimento.

Aderisco alle osservazioni del senatore Pagni sulla precedenza da accordare agli invalidi e mutilati per servizio rispetto agli invalidi e mutilati per lavoro.

Quanto all'osservazione del senatore Caruso sul certificato di frequenza ai corsi preparatori, è evidente che la frequenza a tali corsi può far presumere che i candidati abbiano una preparazione più seria e approfondita.

C A R U S O. Non può essere un criterio preferenziale; come ho detto, deve anzi costituire un titolo di demerito. T U P I N I. Ma perchè si frequentano i corsi di preparazione?

C A R U S O. Non certo per essere bocciati.

B I S O R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Un dieci, in un esame, può anche esser frutto di una risposta azzeccata per caso. Invece, quando si sa che un candidato ha frequentato un corso serio, la sua felice risposta merita di esser presumibilmente attribuita alla sua preparazione e non al caso. Questa presunzione non ha ragion d'essere per la risposta data da un candidato di cui non si conosca la provenienza.

GIANQUINTO. Può darsi che chi non ha frequentato il corso abbia invece una preparazione superiore a quella di chi l'ha frequentato.

T U P I N I. In linea generale faccio osservare che la situazione deve essere totalmente modificata, e lo sarà a suo tempo. Il Ministro Medici ha chiesto sei mesi di tempo per procedere alla predisposizione di un provvedimento organico di riforma della pubblica Amministrazione. In tale sede, anche il problema in esame potrà essere risolto.

C A R U S O . Sospendiamo allora la discussione del disegno di legge in attesa di tale riforma.

T U P I N I. Per il momento approviamo il provvedimento; in un secondo tempo si procederà a discutere il disegno di legge.

M I N I O. Propongo un emendamento soppressivo dei punti dal 9) al 19), nonchè dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Minio.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 15. (È approvato).

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

87^a SEDUTA (22 marzo 1962)

Art. 16.

(Ruolo dei segretari comunali - Pubblicazione - Ricorsi).

I segretari comunali di 1^a e 2^a classe ed i segretari capi di 1^a classe sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari capi di 2ª classe ed i segretari comunali di 1ª e 2ª classe sono iscritti nel ruolo della provincia nella quale prestano servizio.

Anche qui vi è un errore di stampa. Dalla Camera ci è stato infatti comunicato che, nel titolo dell'articolo, le parole « Pubblicazione - Ricorsi » vanno soppresse.

M I N I O. Non è una questione di sostanza; però mi sembra che qui non si sia più nel campo degli errori di stampa ma in quello delle modifiche vere e proprie.

PRESIDENTE. Come ho detto, si tratta di un errore contenuto nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento. Il titolo approvato in quella sede per l'articolo 16 è il seguente: « Ruoli dei segretari comunali ».

Metto ai voti l'articolo 16.

(È approvato).

M I N I O. Il collega Zampieri aveva proposto un articolo 16-bis, la cui trattazione ritengo debba considerarsi preclusa in seguito all'approvazione dell'articolo 8 del testo governativo.

PRESIDENTE. È esatto.

Data l'ora tarda, propongo il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.15.

Dott, Mario Caroni
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamenta i